

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)

La Legge Regionale 2 aprile 2012, n. 5 ha indubbiamente svolto un ruolo fondamentale nella promozione e regolamentazione delle attività sportive e motorio-ricreative sul territorio regionale. Tuttavia, l'evoluzione del contesto normativo ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche.

La riforma ha introdotto un nuovo quadro giuridico volto a riordinare il settore sportivo, sia professionistico che dilettantistico, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori sportivi e semplificare gli adempimenti per le società sportive.

La Legge Regionale n. 5 del 02 aprile 2012, costituisce il principale riferimento normativo in materia di sport. In vigore da oltre tredici anni e in considerazione dell'evoluzione del contesto normativo, necessità di aggiornamenti volti ad integrare e coordinare il testo vigente con la recente "riforma dello Sport", avviata con la legge delega sopra citata.

L'approvazione tempestiva della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)" riveste un'importanza strategica, in quanto mira a riorganizzare e rafforzare la governance dell'intero sistema di relazioni tra istituzioni pubbliche ed enti e soggetti giuridici di natura privata del mondo sportivo.

In particolare, le proposte di modifica alla Legge Regionale sono essenziali per adeguarla, in primo luogo, alla modifica dell'art. 33 della Costituzione, con la quale è stato riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme e, in secondo luogo, alla riforma dello Sport avviata con la Legge Delega n. 86/2019, che ha introdotto un ampio processo di revisione e riorganizzazione del sistema sportivo nazionale. La riforma ha trovato concretizzazione nei successivi cinque Decreti Legislativi attuativi.

La proposta di legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)" intende, in secondo luogo, dare attuazione a quanto previsto dal legislatore nazionale con la c.d. riforma dello Sport, realizzata a partire dalla legge delega n. 86 del 2019, attuata con i successivi Decreti Legislativi n. 36/2021, n. 37/2021, n. 38/2021, n. 39/2021, e n. 40/2021.

Per le proposte di modifica alla Legge Regionale sono stati presi in considerazione, nello specifico, il D. Lgs. n. 36/2021, attraverso l'inserimento dell'art. 23-bis (Palestre della salute) e il D. Lgs. n. 38/2021, attraverso le modifiche agli artt. 3, 8, 18 e 19.

Inoltre, è necessario aggiornare la Legge Regionale anche in seguito alle riforme che hanno introdotto significativi cambiamenti nell'organizzazione e gestione del sistema sportivo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e l'istituzione di nuovi enti e soggetti operanti nell'ambito delle politiche sportive.

Tra gli aggiornamenti più rilevanti, si evidenzia, in particolare, a seguito della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il riconoscimento del soggetto Sport e Salute SpA, che ha assunto un ruolo chiave nella gestione e promozione delle politiche sportive a livello nazionale e territoriale. A seguito della riforma del CONI, infatti, l'articolato della Legge Regionale deve essere aggiornato per includere correttamente i riferimenti a detto soggetto.

Pertanto, l'intervento di revisione normativa non è solo una necessità formale, ma una scelta strategica per mantenere il sistema sportivo regionale in linea con le riforme adottate a partire dal 2019 e con le nuove realtà istituzionali e operative.

La proposta di legge si compone di ventitre articoli come di seguito illustrati.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in armonia con la Costituzione e in coerenza con i principi dell'ordinamento internazionale, europeo e nazionale e, in particolare, con quelli di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) e ai relativi decreti legislativi attuativi, promuove l'attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento per lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, per la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, per la promozione delle pari opportunità, per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone e per il miglioramento dello stile e della qualità della vita.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva a favore di tutti mediante il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione dello sport e dell'attività motoria in tutte le sue espressioni, favorendone l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche della salute, sociali, educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”;

b) alla lettera c) le parole: “i diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con disabilità”;

c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, di favorire l'inclusione sociale e di contrastare qualunque forma di disagio, dipendenza e discriminazione, inclusi gli stereotipi di genere”;

d) alla lettera f) le parole: “nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “anche al fine di favorire la partecipazione all'attività sportiva da parte di minori, persone con disabilità o in situazioni di svantaggio sociale ed economico”;

e) alla lettera g) dopo la parola: “formazione” sono aggiunte le seguenti: “e l'aggiornamento”;

g) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) il potenziamento dell'attività sportiva nelle scuole, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche attraverso forme di collaborazione con le associazioni e le società sportive dilettantistiche, al fine di valorizzare la cultura del movimento e consentire un efficace avvio della pratica sportiva nei giovani;”;

h) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i bis) l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, giovanili, ambientali e del benessere, anche attraverso la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche;”;

i) alla lettera n) le parole: “le società sportive” sono sostituite dalle seguenti: “le società e le associazioni sportive dilettantistiche” e dopo le parole: “Federazioni sportive” sono inserite le seguenti: “nazionali e paralimpiche, Sport e Salute SpA, le discipline sportive associate, le Università del territorio regionale”;

l) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

“o bis) le iniziative finalizzate agli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado che svolgono attività sportiva di alto livello e alla valorizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, degli atleti emergenti e delle eccellenze sportive del territorio regionale in raccordo con gli enti locali.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della presente legge si assumono le definizioni contenute nella normativa statale vigente in materia. In particolare per attività sportiva o sport s'intende qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli; per attività fisica o motoria si intende qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, incluso l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, di seguito ICSC”;

b) alla lettera g) dopo le parole: “salute psicofisica,” sono inserite le seguenti: “anche degli ambienti scolastici,” e dopo le parole: “a prevenire” sono inserite le seguenti: “e contrastare”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole: “i diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con disabilità”;

b) alla lettera e) le parole: “, a partire dalle scuole primarie” sono sostituite dalle seguenti: “di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia”;

c) alla lettera f) le parole: “dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003)” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)”;

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole: “tre rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “un rappresentante”;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CIP;”;

c) alla lettera l) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dal CIP”;

d) alla lettera o) la parola: “(ICS)” è sostituita dalle seguenti: “e culturale (ICSC)”;

e) alla lettera r) le parole: “all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2021, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)”.

2. Al comma 4 della l.r. 5/2012 le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla fine della legislatura”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è abrogata;

b) alla lettera g) le parole: “i soggetti dell’associazionismo” sono sostituite dalle seguenti: “il CIP, Sport e Salute SpA, le organizzazioni e gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, gli enti sportivi dilettantistici affiliati alle organizzazioni e agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP”.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2012)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: “e da enti di promozione sportiva” sono sostituite dalle seguenti: “, da Sport e Salute SpA, dalle Università del territorio regionale, da enti di promozione sportiva o da altri enti sportivi”.

2. Al comma 3 della l.r. 5/2012 sono soppresse le seguenti parole: “In particolare è incentivato il monitoraggio sistematico e continuativo dei valori ematici degli atleti non indicati al comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 33/94, introdotto dall’articolo 28 della presente legge.”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione può stipulare con i soggetti di cui alla lettera n) del comma 2 dell’articolo 1 apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nel rispetto della normativa statale vigente.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 5/2012 è abrogato.

2. Al comma 7 le parole: “delle associazioni sportive” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti sportivi dilettantistici ai sensi del d.lgs. 38/2021”.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2012 dopo le parole: “Federazioni sportive” sono inserite le seguenti: “nazionali, le discipline sportive associate”.

Art. 9

(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività, basata sul movimento, svolta anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, la promozione dell’animazione e della vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi e lo sviluppo della vita di relazione per favorire l’inclusione sociale e l’integrazione, nonché per combattere il disagio sociale in ogni sua forma.”.

Art. 10

(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2012)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2012 le parole: “delle associazioni sportive e di promozione sociale” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti sportivi dilettantistici e degli enti del Terzo settore”.

Art. 11

(Modifiche al Capo IV della l.r. 5/2012)

1. Alla rubrica del CAPO IV le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità”.

Art. 12

(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 5/2012 le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all’alinea le parole: “alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti sportivi dilettantistici, riconosciuti” e le parole “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità”;
 - b) alle lettere a), c) e d) la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità”;
 - c) alla lettera b) le parole: “ai disabili” sono sostituite dalle seguenti: “alle persone con disabilità”.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 5/2012 la parola: “ICS” è sostituita dalla seguente: “ICSC”.
2. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 5/2012 le parole: “all’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 90 per cento”.
3. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 5/2012 la parola: “definitivo” è sostituita dalle seguenti: “di fattibilità tecnico-economica”.

Art. 15

(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 5/2012 le parole: “dell’articolo 90, comma 25, della legge 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “del d.lgs. 38/2021”.

Art. 16

(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 5/2012 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 38/2021”.

Art. 17

(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c) le parole: “delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche e degli istituti di istruzione primaria e secondaria”;
 - b) alla lettera d) dopo le parole: “dal CONI” sono inserite le seguenti: “e dal CIP”;
 - c) alla lettera e) le parole: “delle associazioni di promozione sociale” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti del Terzo settore”;
 - d) alla lettera f) dopo le parole: “del CONI” sono inserite le seguenti: “e del CIP”;
 - e) alla lettera g) dopo le parole: “strutture territoriali del CONI” sono inserite le seguenti: “e del CIP” e dopo le parole: “riconosciuti dal CONI” sono inserite le seguenti: “e dal CIP”.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal CIP";
- b) alla lettera b) dopo le parole: "disciplina sportiva associata" sono aggiunte le seguenti: "o a un ente di promozione sportiva".

Art. 19

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 5/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente;

"3 bis. La Regione Marche incentiva la pratica sportiva agonistica di alto livello, promuovendo e sostenendo iniziative finalizzate a conciliare lo svolgimento di attività sportiva agonistica di alto livello con la carriera scolastica.".

Art. 20

(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 5/2012)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis (Palestre della salute).

1. La Regione promuove, secondo le modalità, i criteri e le priorità individuati dal Programma annuale di cui all'articolo 7, l'attività fisica adattata e l'esercizio fisico strutturato quali strumenti di prevenzione e terapia in soggetti fragili e persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, da svolgersi nelle palestre della salute.

2. I programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato di cui al comma 1, vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021, nonché le modalità per il loro riconoscimento.".

Art. 21

(Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 5/2012)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis (Disposizioni di attuazione e finali).

1. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quella in materia di ordinamento sportivo, di contratti pubblici e di terzo settore.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato.".

Art. 22

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Comitato regionale dello sport e del tempo libero già costituito alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica fino alla naturale scadenza.

2. Gli atti di cui al comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 5/2012 sono approvati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.